



Prot. 10

**Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio  
Consiglio Territoriale di Disciplina – Secondo Collegio  
Riunione del 13 gennaio 2021**

**Oggetto: Delibera sull'esposto di Matteo Gracis contro Antonello De Pierro**

- Premesso che in data 2-11-2020 è giunto al Consiglio di Disciplina (che lo ha protocollato in data 12-11-2020 col n. 340 e lo ha assegnato a questo Collegio in data 23-11-2020) da Matteo Gracis un esposto contro il giornalista Antonello De Pierro, in cui rilevava in un tweet del 24 ottobre 2020 del suddetto giornalista presunte violazioni deontologiche. Il tweet così recitava: "A #Napoli si sta attentando alla sicurezza dei cittadini. Manifestazione mi pare sia abusiva e violenta. Sono democratico, ma per la prima volta in vita mia, da amministratore pubblico con 3 cariche elettive, se fosse di mia competenza, darei ordine di sparare. #lockdown". L'ipotesi di violazione è quella degli artt. 1 e 2 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, che ha determinato l'avvio del procedimento disciplinare in base all'art.48 della legge ordinamentale 69/1963.

- Premesso che il ricorrente così spiega il proprio esposto: "Un tweet del genere non merita particolari commenti, tanto appare evidentissima la violenza insita nello stesso e la plateale istigazione a comportamenti di massima aggressione fisica (addirittura sparare) rivolti indiscriminatamente nei confronti di tutti coloro che manifestano, senza distinguere i facinorosi rispetto alla massa dei cittadini pacifici". Poi aggiunge: "Resosi conto della gravità delle proprie affermazioni, il De Pierro in un tweet successivo, lo stesso giorno, tenta di correggere il tiro: *In queste circostanze solo il ministro dell'Interno può dare un ordine di questo tipo. E' chiaro che la mia è una provocazione. Ma se il ministro Tambroni ordinò di sparare sugli operai, sarebbe più che legittimo sparare su teppisti che attaccano polizia e carabinieri, cioè lo Stato.* E chiude: "Nel caso di specie appare evidente l'apologia della violenza, atteggiamento che non è ammissibile ad alcun livello".



Prot.

- Premesso che questo Collegio ha ascoltato in audizione (file allegato) il giornalista Antonello De Pierro in data 13-1-2021 e che lo stesso ha presentato il 10-1-2021 una memoria difensiva protocollata col n.4.

- Premesso che la tesi difensiva si fonda in sintesi sui seguenti elementi. 1) Il riferimento specifico: "Le prime immagini tv sugli incidenti di Napoli che il sottoscritto aveva scorto erano state inerenti a un vile attacco da parte di una decina di teppisti armati di bastoni a danno di una Volante della Polizia di Stato. Solo l'intervento di un secondo mezzo del Reparto Mobile ha permesso all'autista della pattuglia di sfuggire all'assalto che, con ogni probabilità, avrebbe condotto a gravi conseguenze fisiche, se non addirittura alla morte degli occupanti. Il mio tweet faceva riferimento esclusivamente a quell'episodio. E' stato pubblicato 43 minuti dopo la mezzanotte quando le violenze erano ancora in corso. Gracis interpreta il post come rivolto a tutti i manifestanti. Nulla di più sbagliato". 2) Il ruolo politico: "Il sottoscritto è presidente del movimento politico nazionale Italia dei diritti, titolare di tre cariche elettive, e il tweet è riferibile all'esercizio della libertà di opinione. Peraltro la posizione moderata del movimento politico che presiedo è nota e confortata da una documentazione inconfutabile facilmente accessibile anche in rete". 3) Il conforto giuridico: "L'evento in questione vedeva dei poliziotti in pericolo imminente di vita e quanto dichiarato traeva piena legittimità dall'art. 53 del Codice di rito penale sull'uso legittimo delle armi".

Questo Collegio ritiene che la frase conclusiva del tweet ("Se fosse di mia competenza darei l'ordine di sparare") contrasti con i dettami del codice di deontologia professionale e violi gli artt. 1 e 2 del Testo Unico dei doveri del giornalista. E' vero che esiste il "diritto insopprimibile di libertà d'informazione e di critica" ma "limitato dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui". In questo senso l'incitamento a sparare sulla folla, o anche solo sui teppisti, travalica palesemente questo limite. La Corte di Cassazione in diverse sentenze raccomanda e impone al giornalista "la verità oggettiva dei fatti, la pertinenza e la continenza, ovvero la forma dell'esposizione dei fatti e della loro



Prot.

valutazione". E' proprio quest'ultima, la continenza, che manca in un'espressione così drastica e grave. Nel determinare la sanzione, il Collegio tiene conto del contesto mediatico in cui il tweet è stato redatto, ovvero la sua contemporaneità con le immagini drammatiche trasmesse, e dello stato d'animo di un esponente politico che si batte da sempre a sostegno e in difesa delle Forze dell'Ordine.

P. Q. M.

Il Secondo Collegio del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, visto il fascicolo degli atti relativi, udito il Consigliere relatore, votando all'unanimità, decide di comminare a Antonello De Pierro la sanzione dell'avvertimento.

Si fa presente che, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, art.21 quater, primo comma, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Si precisa altresì che l'esecutività della sanzione è sospesa fino alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso e, in caso di presentazione di detto ricorso, fino alla decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale.

Si comunichi nelle forme di legge all'interessato e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e si dia notizia della deliberazione all'esponente.

Roma, 13 gennaio 2021

Il segretario

(Marco Mele)

Il relatore

(Manuela Biancospino)

Il presidente

(Vincenzo Cerracchio)



Consiglio di Disciplina  
Territoriale



ORDINE DEI GIORNALISTI  
del Lazio

ROMA



**Presidente** del Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio, secondo Collegio,  
Prot. **Vincenzo Cerracchio**

**Segretario** del Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio, secondo Collegio,  
**Marco Mele**

La presente decisione può essere impugnata nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento. Legittimati a impugnare la decisione sono sia l'interessato sia il Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 60 legge n°63/69. Nelle more del termine per l'impugnazione, la sanzione rimarrà sospesa.

Ai sensi del d.m. 21 febbraio 2014 d'approvazione del regolamento in materia di ricorsi davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale, il ricorso, in carta da bollo, deve essere presentato direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale con deposito a mano o spedito con plico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'originale dovranno essere allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico. Separatamente, con lo stesso ricorso, può essere presentata istanza motivata di sospensione della sentenza.

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale, sono sospesi, per il periodo feriale, dall'1 agosto al 15 settembre. In base al nuovo regolamento del 31 marzo 2014, non è consentito all'esponente impugnare i provvedimenti di archiviazione poiché ritenuti carenti di legittimazione.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine Nazionale dei giornalisti ([www.odg.it](http://www.odg.it)).



Copia conforme all'originale depositato presso la segreteria dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio il 13 gennaio 2021.

**Il consigliere segretario**

**Marco Mele**

All'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma

Si chiede la notifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in osservanza della L. 675/96 alla  
Sig. Matteo Gracis C/O Avv. Zaina Carlo Alberto  
[carloalberto.zaina@ordineavvocatirimini.it](mailto:carloalberto.zaina@ordineavvocatirimini.it)

**consigliere segretario**



**Marco Mele**